

REGOLAMENTO PER LA
DESIGNAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO
CONSULTIVO TECNICO DI ADF SPA

Approvato con Determinazione dell'AD Prot. AdF nr 10972 del 06.04.23

Entrata in vigore e validità

Il presente REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI ADF SPA (di seguito anche solo "Regolamento") entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione da parte dell'Amministratore Delegato di AdF SpA della determina di autorizzazione.

Premesse

Vista la Legge dell'11 settembre 2020 n. 120 di conversione del Decreto Legge del 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Vista la Legge del 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Visto l'art. 6 del medesimo Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 nel quale sono determinate le regole per la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito "CCT")

Viste le Linee guida approvate dal Mit per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dell'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, alla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Considerato che AdF SpA intende dotarsi del presente Regolamento al fine di disciplinare la designazione ed il funzionamento del CCT nonché i compensi dei relativi componenti, si procede alla redazione del presente documento.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Con il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'art. 51 del decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, alla legge 29 luglio 2021, n. 108 sono determinate le regole per la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito CCT), finalizzato a favorire la soluzione di controversie nascenti da contratti di appalto (di seguito Contratto o Contratti) o ad essi collegate.

Il CCT coerentemente con le misure presenti nel D.L. 16 luglio 2020 n.76 – "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" fornirà pareri informali e/o emetterà determinazioni che potranno essere accettate dalle parti secondo quanto di seguito previsto.

Il CCT è costituito, secondo le procedure descritte dal presente Regolamento, in tutti gli appalti di lavori per nuove opere o lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di opere pubbliche nel caso in cui ciascun lotto in gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, sia superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016.

Il Collegio Consultivo Tecnico è formato, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, con i compiti previsti all'articolo 5 del D.L. 76/2020 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Il Collegio Consultivo Tecnico, che svolge la sua attività in conformità all'art. 6 del D.L. 76/2020 e al presente Regolamento, assolve i propri compiti con l'obiettivo di agevolare l'esecuzione del contratto e la celere realizzazione dei lavori dirimendo eventuali problematiche che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il presente Regolamento si applica anche ai contratti di appalto per la realizzazione di nuove opere "sopra soglia" già in corso di esecuzione, previa sottoscrizione di specifici verbali di accordo.

Sono escluse dalla competenza del CCT, mediante adozione di determinazioni, le controversie tra le parti che attengono alla soluzione di riserve già iscritte sui documenti contabili la cui definizione è regolata da altre disposizioni normative, eccezion fatta per quelle riserve la cui mancata immediata soluzione produca effetti negativi sulla regolare esecuzione dei lavori.

NOMINA DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO – PROCEDURA

La nomina e costituzione del CCT avviene conformemente all'art. 6, comma 2 del DL 76/2021 ovvero mediante nomina, da parte di ciascuna Parte contrattuale, di uno o due componenti, mentre il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, viene scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui i componenti di parte non

REGOLAMENTO CCT

trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'art. 6 del DL 76/2021, questo è designato dalla Regione Toscana previa istanza presentata dal RUP.

Quando ne ricorrono i presupposti, il Resp del procedimento – in fase di predisposizione del Quadro Economico e del Capitolato Speciale di Appalto – stabilisce il numero dei componenti del CCT in relazione alla complessità dell'opera e si accerta che;

- il CSA sia integrato con la clausola che disciplina e regola le modalità di composizione e funzionamento del CCT;
- il QE, alla voce "imprevisti", sia integrato con una somma idonea a coprire i costi e i compensi del CCT che sono a carico della S.A. (0,4% dell'importo a base gara) così come previsto dall'art. 6, comma 7 del DL 76/2021.

Contestualmente alla consegna degli elaborati progettuali al competente ufficio dell'Unità Procurement Legal & Compliance, il Resp del procedimento – al fine di adeguare la documentazione di gara alle disposizioni di cui all'art. 6 del DL 76/2021 - comunica che l'appalto prevederà la costituzione del CCT composto da 3 o 5 membri.

Successivamente alla sottoscrizione del contratto, l'Unità Procurement Legal & Compliance ne dà comunicazione al RP in fase di esecuzione e congiuntamente con lo stesso procede:

ad individuare il componente/i della Stazione Appaltante selezionandolo dalla lista degli esperti iscritti nell'apposito Albo di AdF SpA pubblicato sul sito www.fiora.it.

- ad inoltrare all'Appaltatore l'invito formale a provvedere alla nomina del proprio componente di parte;
- a verificare la sussistenza dei requisiti professionali in capo al membro designato dall'Appaltatore, acquisendo altresì la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità;
- A richiedere ai membri designati di concordare la nomina del Presidente del CCT e di darne espressa comunicazione entro il decimo giorno successivo alla data di consegna dei lavori, corredata del c.v. del Presidente e della sua espressa accettazione dell'incarico con sottoscrizione dell'apposita dichiarazione.

Individuato il componente di parte di AdF SpA, l'Unità Procurement Legal & Compliance acquisisce la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e provvede a redigere il contratto di incarico professionale e a proporre la sottoscrizione al professionista designato unitamente all'accettazione del presente Regolamento.

Quando i componenti di parte designati individuano di comune accordo il nome del Presidente del CCT, acquisiscono un verbale in cui il Presidente designato accetta l'incarico, unitamente al presente Regolamento, e dichiara l'assenza di cause di incompatibilità. Il verbale di accettazione viene trasmesso al Resp del procedimento in fase di esecuzione e all'Unità Procurement Legal & Compliance per la predisposizione del contratto di incarico professionale che sarà sottoscritto dal professionista designato, da AdF e dall'Appaltatore.

Qualora i membri nominati dalle parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente del CCT o sia superato il termine di dieci giorni dalla data di sottoscrizione

del verbale di consegna dei lavori, si provvede a richiedere alla Regione Toscana la designazione del Presidente.

Ricevuta la designazione da parte della competente Regione Toscana, salvo casi di incompatibilità dell'incarico che le Parti comunicheranno tempestivamente, l'Unità Procurement Legal & Compliance procederà alla predisposizione del contratto di incarico professionale che sarà sottoscritto dal professionista designato, da AdF SpA e dall'Appaltatore.

Il CCT si scioglie automaticamente alla data di sottoscrizione della contabilità finale dei lavori.

QUALIFICHE E OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI

Le figure professionali componenti il CCT devono disporre di tutte le competenze ed esperienze necessarie per eseguire il loro mandato, in particolare:

A. devono avere specifica esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera oggetto del Contratto e sulla sua esecuzione.

B. devono impegnarsi a rispettare il presente Regolamento e l'accordo sottoscritto con le Parti e le indicazioni di Legge relative al funzionamento del CCT.

C. sono tenute al rispetto del limite di incarichi di cui all'art. 6, comma 8 del DL 76/2021.

È incompatibile con la nomina a componente del CCT chi:

- Ha svolto o svolge, per conto delle Parti contrattuali, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;
- Egli stesso, o un Ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento;
- Ricade in uno dei casi di "conflitto di interesse" di cui all'art. 42 del D.Lgs 50/2016;
- Non sia in possesso dei requisiti reputazionali o di onorabilità adeguati ad assumere l'incarico;
- Ricade in uno dei casi di cui all'art. 6, comma 8 del DL 76/2021

INFORMAZIONI

Le parti, sin dal momento della costituzione del Collegio, hanno il dovere di fornire al CCT le informazioni e le copie del Contratto e di tutti i documenti necessari ed utili per lo svolgimento dell'incarico.

Il Resp del procedimento garantisce che il personale tecnico impiegato nell'appalto (DL, CSE etc.) predisponga correttamente le istruttorie e supporti il CCT ogni qual volta si renda necessario.

Tutte le informazioni fornite al CCT durante il mandato sono coperte dalla riservatezza ed utilizzate solo allo scopo di evitare/risolvere le controversie tra le Parti.

ATTIVAZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

La domanda di attivazione, con l'esplicitazione del quesito, viene trasmessa dal Resp del procedimento o dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore a mezzo PEC a tutti i componenti del CCT e, per conoscenza, alla controparte contrattuale, unitamente a tutti i documenti necessari e ritenuti utili alla definizione della controversia.

RICHIESTA DI PARERI/DETERMINAZIONI AL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Il collegio Consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

Le Parti possono, congiuntamente e in qualsiasi momento, consultare il Collegio per qualsiasi questione, al fine di ottenere un parere. Se una o entrambe le Parti sono insoddisfatte del parere del CCT o comunque quando lo ritengano necessario, possono chiedere una determinazione nel merito.

Il CCT emetterà una Determinazione motivata entro 15 giorni dal ricevimento della Domanda di attivazione completa di tutta la documentazione necessaria alla soluzione della controversia, o entro il termine diversamente concordato per iscritto dalle Parti anche su richiesta del CCT.

La determinazione deve essere raggiunta a maggioranza dei componenti del CCT e deve essere comunicata alle Parti a mezzo PEC.

Le determinazioni del collegio consultivo tecnico non hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

In assenza di quesiti, proposti nelle forme e nei modi descritti nel presente articolo, il CCT non può intervenire autonomamente o emettere pareri.

COMPETENZE DEL CCT NELLA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

La funzione del CCT è la preventiva soluzione di tutte le criticità che possano rallentare l'iter realizzativo dei lavori.

Rientrano nelle competenze del CCT tutte le vicende che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori.

Le riserve iscritte nella contabilità dei lavori, ivi comprese quelle eventualmente già rigettate dalla Direzione Lavori, rientrano nelle competenze del CCT e possono essere oggetto di uno specifico quesito, qualora la mancata tempestiva soluzione delle stesse sia da ostacolo alla regolare prosecuzione dei lavori.

All'atto della formulazione e presentazione di un quesito, entro i tre giorni successivi, il CCT si riunisce per un preliminare esame di ammissibilità del quesito stesso e per accertare la propria competenza – secondo i criteri sopra esposti – sulla soluzione della controversia proposta dalle Parti. Se la maggioranza dei componenti del CCT ritiene non sussista la propria competenza sul quesito proposto, ne dà comunicazione formale alle Parti contrattuali con rigetto motivato.

CONTENUTO E VALENZA DELLA DETERMINAZIONE

Le Parti s'impegnano a rispettare le determinazioni che, in caso di controversie, saranno assunte dal Collegio e si danno reciproco atto che tali determinazioni hanno la valenza di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c. solo nel caso in cui siano assunte dal CCT con voto unanime di tutti i componenti.

Il mancato rispetto delle determinazioni del Collegio, da parte dell'Appaltatore, costituisce grave inadempimento contrattuale ed è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs 50/16.

La Stazione Appaltante è tenuta al rispetto delle determinazioni. In caso di mancato rispetto delle determinazioni da parte della S.A. l'appaltatore – fatto salvo il diritto di agire in danno - ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

La decisione viene presa a maggioranza laddove non sia possibile raggiungere l'unanimità.

Con la determinazione, redatta per iscritto e sottoscritta dai componenti che l'hanno deliberata, la CCT deve pronunciarsi sui quesiti e le problematiche espresse dalle parti nel corso dell'eventuale contraddittorio, dando adeguata ed esauriente motivazione della scelta operata per la celere esecuzione dell'appalto a regola d'arte.

La determinazione deve contenere:

- l'indicazione del nome dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico;
- l'indicazione delle parti e delle figure collegate all'esecuzione del contratto consultate se necessario/opportuno (DL, RUP, CSE etc.);
- l'indicazione dei quesiti e/o delle problematiche espresse dalle parti
- la data di presentazione scritta del quesito / problematica.
- l'esposizione dei motivi della decisione;
- Il dispositivo chiaramente espresso così da essere immediatamente eseguibile;
- l'indicazione della sede della determinazione o del luogo o del modo in cui è stato deliberato;
- la sottoscrizione di tutti i componenti del Collegio Consultivo Tecnico, con l'indicazione del voto e del giorno, mese ed anno in cui è apposta;

REGOLAMENTO CCT

- la liquidazione delle spese e gli onorari del procedimento e la ripartizione di esse tra le parti con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto dal CCT.

Nel caso in cui il CCT, esaminato il quesito, completata l'istruttoria e lo studio della controversia, ritenga che le fonti normative, i documenti contrattuali e gli elaborati progettuali non consentano al Collegio, mediante l'adozione di una determinazione, di definire la controversia con sufficiente certezza, il CCT può rilasciare un parere tecnico / legale non vincolante per le Parti.

Il CCT, in persona del Presidente, provvede alla trasmissione della determinazione o del parere alle Parti a mezzo PEC. È onere del Direttore dei Lavori riportare, sul Giornale dei Lavori il dispositivo della determinazione così come esposto dal CCT o, in caso di parere, un estratto succinto del parere rilasciato.

COSTI

Il compenso del CCT è liquidato unitamente all'atto contenente il parere / la determinazione;

Il compenso dei componenti di parte del CCT è a carico della parte di riferimento.

Il componente designato da AdF SpA viene liquidato secondo contratto e le tariffe sono proporzionali al valore dell'appalto e indicate in calce al presente Regolamento.

Il Presidente individuato dai componenti di parte viene liquidato al 50% da AdF SpA e al 50% dall'Appaltatore, anch'egli secondo le tariffe indicate in calce al presente Regolamento e nelle modalità specificate nel contratto di incarico professionale.

Solo nel caso in cui il CCT, durante tutta l'esecuzione del contratto, non venga attivato dalle parti e non predisponga alcun parere o determinazione, ai componenti è riconosciuto il gettone unico onnicomprensivo nella misura indicata in calce al presente Regolamento.

COMPENSI

In conformità a quanto previsto dall' art.6. comma 7 del DL 76/2021 il compenso è a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta il gettone unico onnicomprensivo che sarà corrisposto alla conclusione allo scioglimento del CCT.

Il "gettone unico" è onnicomprensivo di ogni voce, iva esclusa, ed è determinato, per fasce, secondo il valore dell'appalto come di seguito illustrato:

REGOLAMENTO CCT

VALORE DEL CONTRATTO	GETTONE UNICO ONNICOMPRESIVO
Dalla Soglia Comunitaria € 5.350.000 a € 10.000.000	€ 3.000,00
da € 10.000.000 a € 15.000.000	€ 6.000,00
oltre € 15.000.000	€ 8.000,00

Per determinazioni e pareri, al singolo componente del CCT è riconosciuto un compenso, oltre cassa previdenziale e iva, secondo il seguente tariffario:

VALORE DEL CONTRATTO	PARERI E DETERMINAZIONI
da € 5.350.000 a € 10.000.000	1.000,00 euro cadauna
da € 10.000.000 a € 15.000.000	1.250,00 euro cadauna
oltre € 15.000.000	1.500,00 euro cadauna

Il compenso per determinazioni e pareri è erogato, previa fatturazione del professionista, successivamente al rilascio del parere / determinazione.

Nel caso in cui il CCT rilasci uno o più pareri e/o determinazioni, al termine del contratto, o allo scioglimento del CCT, il "gettone unico" sarà corrisposto previa detrazione dei compensi già erogati per pareri e/o determinazioni, sino all'eventuale azzeramento del "gettone unico".

Il "gettone unico" e il compenso orario del Presidente del CCT è quello previsto per il componente di parte incrementato del 10%.

In ogni caso, complessivamente, il compenso massimo per ogni singolo componente del CCT non può superare il triplo del valore previsto per il "gettone unico".

Per l'emissione di Pareri/Determinazioni espressi oltre il termine di 15 giorni, o quello differente indicato nella domanda, si applicano le seguenti riduzioni:

- 10% Pareri/Determinazioni espressi oltre il 15°gg dalla data di presentazione della domanda se documentalmente istruita in modo completo ed esauriente o dal diverso termine motivatamente indicato dal CCT;

REGOLAMENTO CCT

- 30% Pareri/Determinazioni espressi oltre il 45°gg dalla data di presentazione della domanda se documentalmente istruita in modo completo ed esauriente o dal diverso termine motivatamente indicato dal CCT.

COSTITUZIONE DI UNA SEGRETERIA TECNICO – AMMINISTRATIVA

Per l'eventuale costituzione di una segreteria tecnico-amministrativa, di cui il CCT ritenga dotarsi, si rimanda a quanto previsto dalle Linee guida approvate dal Mit.